

**Deliberazione 30 settembre 2014, n. 640**

**Proroga dei commissariamenti disposti con la DGR n. 164 del 3 luglio 2013 (Commissariamento degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: "Norme in materia di aree naturali protette regionali" , 4 aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e successive modifiche).**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all'Ambiente;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l'articolo 55 relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29: "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli da 13 a 16, relativi agli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette e gli articoli 18 e 19, relativi alle funzioni della Regione di vigilanza e controllo sugli enti stessi;

**VISTA** la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

**VISTA** la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione" e, in particolare, l'articolo 22 della L.R.4/2013 che prevede la ricognizione e riordino degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

**VISTA** la deliberazione n. 164 del 3 luglio 2013 avente ad oggetto "Commissariamento degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: "Norme in materia di aree naturali protette regionali" , 4 aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e successive modifiche";

**ATTESO** che la citata deliberazione prevede che sia necessario *“nelle more della riforma della normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette, procedere al commissariamento straordinario degli enti gestori sopra elencati, fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione secondo quanto previsto nell’ambito della riforma stessa e nell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014”*;

**CONSIDERATO** che l’iter della suindicata riforma legislativa degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette, ai sensi dell’art. 22 L.R.n.4/2013, non si è ancora concluso, trattandosi di procedura complessa, che prevede come fase propedeutica all’adozione della proposta di legge da parte della Giunta regionale, la predisposizione di una relazione complessiva sulle misure di *spending review* da applicare agli enti dipendenti e agli organismi di diritto privato, da sottoporre al parere delle competenti commissioni consiliari;

**RITENUTO** che, per quanto sopra espresso, continuano a sussistere tutti i presupposti che hanno determinato il commissariamento straordinario disposto con la citata DGR n. 164/2013;

**ATTESA** pertanto, la necessità di mantenere i commissariamenti disposti con la DGR 164/2013, permanendo l’esigenza di assicurare la continuità gestionale e amministrativa degli enti gestori delle aree naturali protette e, fino al riordino delle enti stessi, il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica imposti dalla citata normativa statale;

**ATTESO** che alla nomina dei singoli incarichi commissariali si provvederà con successivi decreti del Presidente della Regione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario prorogare i termini del commissariamento fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella legge di riforma prevista dall’art. 22 della l.r. 4/2013 e nell’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque non oltre il 30 settembre 2015;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di prorogare il commissariamento straordinario dei sotto elencati enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette:
  - 1) Ente “Parco naturale regionale dei Monti Simbruini”;
  - 2) Ente “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”;
  - 3) Ente “Parco regionale dei Castelli Romani”;
  - 4) Ente “Parco regionale dell’Appia Antica”;
  - 5) Ente “Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia”;
  - 6) Ente “Parco Regionale Riviera di Ulisse”;
  - 7) Ente Regionale Roma Natura;
  - 8) Ente “Parco naturale di Veio”;
  - 9) Ente “Parco naturale dei Monti Aurunci”;
  - 10) Ente “Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa”;
  - 11) Ente “Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano”;
  - 12) Ente “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”;

13) Ente “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico”;

2. di stabilire che i commissariamenti straordinari dei suindicati enti dureranno fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella legge di riforma prevista dall’art. 22 della l.r. 4/2013 e nell’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque non oltre il 30 settembre 2015;

3. di stabilire che con successivi decreti del Presidente della Regione si provvederà alla nomina dei Commissari Straordinari degli enti di cui al punto 1, a norma dello Statuto regionale, nel rispetto dei termini di cui al numero 2) della presente deliberazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità